

Adozione – Illegittimità costituzionale dell'art 291 comma 1 c.c.

---

Corte Costituzionale sentenza n. 5 del 2024

Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo – in rapporto all'art 2 della Costituzione – l'art. 291 comma 1 c.c. nella parte in cui in merito all'adozione del maggiorenne, non consente al Giudice, nei casi di esigua differenza e posto che sussistano interessi meritevoli, di derogare l'intervallo di età di diciotto anni posto per legge tra adottante ed adottando.

Ciò in quanto il divieto imposto al Giudice di derogare al limite minimo di divario di età tra i predetti soggetti è in sostanza incapace di tutelare situazioni affettive che si affermano largamente nella prassi.

La pronuncia della Corte Costituzionale trae origine da ordinanza con cui il Tribunale di Firenze sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 291 primo comma del c.c. “nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione di maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante ed adottando imposto in 18 anni nei casi di esigua differenza di età”.

Nel caso concreto l'adottante era persona nata nel 1946 che chiedeva di procedere all'adozione del maggiorenne nato nel 1963, con il cui padre la richiedente aveva contratto matrimonio quando l'adottando aveva solo 5 anni.

Adottando che quindi era stato cresciuto come un figlio dalla richiedente.

La differenza di età era di soli 17 anni e 3 mesi quindi non sussisteva il limite minimo di cui all'art. 291 c.c.

La Corte Costituzionale, dopo aver operato un excursus giuridico dell'istituto in questione, osserva che *“L'istituto formalizza legami affettivo solidaristici che, consolidatisi nel tempo, e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell'identità dell'individuo. [...] Nelle nuove fattispecie rientrano, come rilevato dalla Corte con la sentenza n. 135 del 2023, il caso dell'adottando maggiorenne che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge dell'adottante che vive in quel nucleo familiare” [...]. La disposizione censurata, non consentendo al Giudice di intervenire derogando, se del caso, al limite minimo nel divario di età tra adottante ed adottando, si rivela in radice incapace di tutelare situazioni affettive largamente affermatesi, senza che tale assoluto sacrificio trovi coerente giustificazione compensativa”.*

Da qui la pronuncia di illegittimità costituzionale come sopra indicata.